




**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE**

Il Tribunale ordinario di Roma, in persona del giudice designato, dott. Assunta Canonaco, ha emesso la seguente


SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 30670 del ruolo degli affari contenziosi per l'anno [REDACTED], vertente

TRA



elett.te domiciliati in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 266 presso lo studio dell'avv. Angelo Fiore Tartaglia che li rappresenta e difende, giusta procura speciale autenticata dal Notaio dott. Carla D'Addetta in data



ATTORI

E

MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri *pro tempore*, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

CONVENUTI

OGGETTO: risarcimento danni da esposizione e contatto con polveri di uranio impoverito.

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del [REDACTED] intendersi qui integralmente trascritto.

FATTO

Con atto di citazione notificato in data [REDACTED] in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno del coniuge [REDACTED] [REDACTED] tutti nella qualità di prossimi congiunti ed eredi di [REDACTED] (rispettivamente figlio e germano degli attori) hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti *iure proprio* e *iure hereditario* a seguito del decesso di [REDACTED]

A tal fine, gli attori hanno esposto che [REDACTED] era un militare arruolato nelle fila dell'Esercito Italiano dal [REDACTED] che aveva prestato servizio a Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, in due periodi, dal [REDACTED], in occasione delle missioni di *peace keeping* in cui erano coinvolti i contingenti militari italiani denominati *Costant Guard* e *SFOR*.



Il [REDACTED] era stanziato presso la caserma "Tito Barrack" di Sarajevo, con mansioni di cuciniere e addetto al vettovagliamento, per le quali aveva frequentato apposito corso di specializzazione pochi mesi prima della partenza.

Sin dal [REDACTED] ritorno dalla missione in Bosnia, il militare aveva iniziato ad accusare sintomi di malessere, poi evoluti in una patologia cancerogena denominata *linfoma di Hodgkin*, che, in data [REDACTED] e aveva cagionato la morte.

Gli attori hanno agito per ottenere il risarcimento del danno provocato dalla condotta del Ministero della Difesa convenuto, in quanto quest'ultimo non avrebbe dotato i militari, stanziati nelle zone interessate dalle missioni in questione, degli opportuni dispositivi di sicurezza idonei a prevenire l'inalazione e in generale il contatto con polveri di uranio impoverito. Secondo quanto prospettato dagli attori, infatti, nelle missioni *Costant Guard* e *SFOR* si sarebbe fatto uso di munizioni e materiali con uranio impoverito; l'attività militare ivi svolta (sparatorie, esplosioni), avrebbe determinato una combustione di questi materiali che, ad altissime temperature, si sarebbero fusi e mischiati nell'aria e nelle acque del posto; l'uso di solventi chimici per lo svolgimento delle mansioni (come la pulizia delle armi) avrebbe concorso a contaminare acqua e aria; l'inalazione di questa aria tossica e il contatto con acqua contaminata avrebbero contribuito all'insorgenza della patologia riportata dal caporal maggiore [REDACTED] [REDACTED], sino a determinarne la morte. Gli attori hanno fornito argomenti a sostegno della sussistenza del nesso eziologico tra l'esposizione a microparticelle di uranio impoverito e l'insorgenza del *linfoma di Hodgkin*, evidenziando l'incremento statistico della patologia in campioni di malati che avevano prestato servizio nei Balcani. Sulla scorta di tali



argomentazioni, è stata invocata la responsabilità del Ministero della Difesa convenuto a norma degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c., nonché ai sensi dell'art. 2050 c.c. per i danni derivati dallo svolgimento di attività pericolosa ed è stata chiesta la condanna di entrambi i Ministeri convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti.

Le Amministrazioni convenute si sono costituite con rituale comparsa di costituzione e risposta, eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito in favore del Giudice Amministrativo, dal momento che i fatti oggetto di causa avevano riguardato un militare in servizio e, dunque, ai sensi degli artt. 3 e 63, comma IV, d. lgs. 165/2001, le relative controversie sarebbero sottratte alla giurisdizione del Giudice Ordinario, rimanendo devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Le parti convenute hanno, poi, eccepito un limite esterno di giurisdizione, in quanto le controversie per cui è causa avrebbero ad oggetto questioni aventi carattere *politico*, ossia riguardanti scelte compiute dal Governo, su mandato del Parlamento, per adempiere ad obblighi nascenti dall'appartenenza dell'Italia ad organizzazioni internazionali e dunque, in quanto tali, sottratte al sindacato giurisdizionale.

Nel merito, parte convenuta ha contestato la sussistenza dei presupposti della responsabilità a vario titolo ascritta al Ministero della Difesa. In particolare, si è contestata la sussistenza del nesso di causalità tra l'esposizione all'uranio impoverito e il tumore, asserendo che non sarebbe possibile raggiungere il grado di certezza probabilistica necessario per accertare il nesso eziologico in ambito civile tra la frequentazione di ambienti interessati da particelle di uranio impoverito e l'insorgenza di tumori della specie di quello contratto dal caporal maggiore [REDACTED]



particolar modo in quanto la storia clinica del militare deceduto dimostrerebbe una multifattorialità nell'eziologia del *linfoma di Hodgkin* tale da escludere la possibilità di ascrivere qualsivoglia responsabilità all'Amministrazione convenuta. Inoltre, in merito all'elemento psicologico, la difesa erariale ha dedotto che, all'epoca dei fatti, le conseguenze oncogenetiche dell'uranio impoverito non erano prevedibili e, pertanto, alcun rimprovero poteva essere mosso all'Amministrazione. Conclusivamente, in merito al danno, parte convenuta ha eccepito, in ogni caso, la necessità di compensare il danno richiesto e preteso nell'odierno giudizio con i vari benefici di natura indennitaria che, con successivi provvedimenti a partire da febbraio 2008, sono stati a vario titolo elargiti alla famiglia [REDACTED]

La causa è stata istruita [REDACTED] ne documentale, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare le cause della malattia che colpì il [REDACTED] altresì, l'incidenza della malattia del figlio sulla genesi delle varie patologie che colpiscono la madre, [REDACTED] al fine di valutare la sussistenza di un danno biologico, secondo i quesiti formulati all'udienza del [REDACTED]

Con ricorso del [REDACTED] la difesa del Ministero della Difesa ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione e, conseguentemente, all'udienza del [REDACTED], il Tribunale ha sospeso il giudizio.

Con ordinanza n° [REDACTED] le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato il suddetto regolamento estinto, non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine all'uopo concesso.

Successivamente, in data [REDACTED] è deceduto l'attore [REDACTED], pertanto la causa è stata riassunta da [REDACTED]



in proprio e nella qualità di erede del padre, nonché come amministratore di sostegno della madre [REDACTED] (anch'essa erede del de cuius [REDACTED] [REDACTED])

Riassunto il giudizio con atto di citazione in riassunzione notificato il [REDACTED], la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con concessione dei termini ex art. 190 cpc .

DIRITTO

Occorre, in via pregiudiziale, affrontare il nodo concernente la sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale ordinario adito, dal momento che la Corte di Cassazione, sebbene ritualmente adita, non ha avuto modo, per le ragioni dianzi esposte, di regolare espressamente la giurisdizione.

Nel caso in esame, gli attori hanno agito chiedendo il risarcimento *iure hereditario* e *iure proprio*, ossia il diritto risarcimento del danno maturato nella sfera giuridica del loro dante causa (quello *iure hereditario*) e il diritto al risarcimento del danno, invece, sorto nella sfera giuridica propria degli attori (quello *iure proprio*). Ricorre nella specie una di quelle *particolari materie indicate dalla legge* in cui, ai sensi dell'art. 103 Cost., sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La legge in questione è, come indicato dalle Amministrazioni convenute, il d. lgs. 165/2001 che, agli articoli 3 e 63, comma IV, stabilisce la giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie relative alle condotte dell'Amministrazione occasionate dal rapporto di lavoro, per le particolari categorie di personale dipendente pubblico sottratto alla privatizzazione, quale è il personale militare ai sensi del suddetto articolo 3 (nel caso in esame si tratta, infatti, di *diritti patrimoniali connessi* alle controversie di lavoro in questione, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 63, comma IV cit.).



Al contrario di quanto eccepito dalle Amministrazioni convenute, però, tale giurisdizione esclusiva non è estesa anche alle controversie concernenti i danni subiti da terzi, quali sono, appunto, gli eredi del militare, rispetto ai quali il giudizio per il risarcimento del danno *iure proprio* sofferto non riguarda una condotta dell'Amministrazione occasionata dal rapporto di impiego: essi agiscono quali terzi danneggiati dalla condotta antiggiuridica dell'Amministrazione.

In base a quanto esposto, dunque, ogni domanda svolta dagli eredi del [REDACTED] [REDACTED] *iure hereditario* deve essere devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo, appartenendo alla giurisdizione ordinaria solamente il danno fatto valere dagli attori *iure proprio* (negli esatti termini, cfr. Cass. Sez. Un., ord. n° 9573/2014, secondo cui *“la domanda proposta nei confronti del Ministero della difesa dagli eredi di un militare italiano, per il risarcimento dei danni conseguenti all'esposizione del proprio congiunto all'uranio impoverito e ad altre sostanze nocive nel corso della missione di pace in Kosovo, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo solo in relazione ai pregiudizi fatti valere iure hereditatis, giacché fondata su di una condotta dell'amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego; per contro, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta al ristoro dei danni subiti iure proprio dagli attori, atteso che l'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità degli stessi alle sole parti del rapporto di impiego e non anche a terzi”*).

La domanda originariamente svolta dagli attori deve, quindi, essere circoscritta al solo danno *iure proprio* patrimoniale e non patrimoniale



subito quali prossimi congiunti di [REDACTED] non appartenendo le questioni sul danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dal *de cuius* alla giurisdizione di questo Tribunale.

Tale ridefinizione dell'ambito della domanda assorbe ogni questione concernente il limite esterno della giurisdizione in virtù del carattere politico delle scelte dell'Amministrazione nel caso in esame sollevata dalle convenute, in quanto la limitazione della cognizione del Tribunale alla sola posizione giuridica dei prossimi congiunti iure proprio esclude ogni riferimento circa l'applicazione di atti amministrativi.

Nel merito deve osservarsi che dall'articolata istruttoria documentale, dall'escussione dei testimoni e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio emerge un quadro sufficientemente chiaro delle responsabilità del Ministero delle Difesa convenuto in ordine al decesso del caporal maggiore [REDACTED]

I militari italiani furono inviati nelle zone dei Balcani con materiale in dotazione del tutto inadeguato a prevenire il contagio con le microparticelle di uranio impoverito disperse nell'aria e nelle acque dei luoghi interessati dalle missioni di *peace keeping*. Come chiarito, invero, da entrambi i testimoni escussi, i militari italiani (e, dunque, anche il [REDACTED]) avevano in dotazione esclusivamente una maschera NBC e un telo protettivo (denominato *poncho*) insufficienti ad evitare il contatto tra il militare e le microparticelle. Si aggiunga, inoltre, che per le mansioni di cuciniere e vettovagliamento svolte dal [REDACTED], questi utilizzava l'acqua del posto, assai probabilmente contaminata, come del pari riferito dai testimoni, senza che alcuna specifica precauzione.

L'omissione, da parte dell'Amministrazione responsabile della salute e della sicurezza del proprio personale dipendente (Ministero della Difesa), delle



idonee cautele a prevenire il contatto con le microparticelle di uranio impoverito ha contribuito a cagionare la patologia denominata *linfoma di Hodgkin*, che ha poi condotto al decesso del caporal maggiore [REDACTED]. Tanto lo si evince dalle conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici nella relazione depositata in cancelleria il [REDACTED]. La consulenza tecnica, con argomentazioni solide dal punto di vista logico e scientifico che il Tribunale intende condividere, ha sostenuto che il [REDACTED] è stato vittima di una esposizione indiretta all'uranio impoverito, dal momento che, in virtù delle mansioni di cuciniere e addetto al vettovagliamento egli non partecipò direttamente ad operazioni militari, ma fu vittima della grave contaminazione ambientale che caratterizzava i Balcani durante le missioni in questione. Sul punto, la consulenza tecnica fa menzione dell'incremento statistico della contrazione del *linfoma di Hodgkin* tra le coorti di veterani dei Balcani (documentate in parte anche da alcune relazioni dell'Istituto Superiore di Sanità). Tale incremento statistico è suffragato, nel caso concreto, dalla presenza di microparticelle di materiale inorganico sul corpo del caporal maggiore [REDACTED] rilevate dall'esame autoptico. Orbene, tali argomentazioni hanno indotto i consulenti a ritenere come *molto probabile* che l'esposizione indiretta ad uranio impoverito, in sinergia con lo stress della permanenza delle zone di guerra e con le modalità e la sequenza delle molte vaccinazioni somministrate, abbia contribuito a cagionare l'insorgenza del *linfoma di Hodgkin*. Siffatte considerazioni appaiono idonee ad integrare il nesso di causalità che, secondo la regola della *condicio sine qua non*, mutuata dagli artt. 40 e 41 c.p., deve essere valutato, nel settore civile, alla stregua della regola del "più probabile che non" (cfr., Cass. Sez. Un., n° 576/2008 e, di recente, Sez. L n° 47/2017). Applicando questo consolidato canone, appare altamente probabile che



l'esposizione indiretta a sostanze cancerogene, presenti negli ambienti frequentati dal [REDACTED], abbia contribuito all'insorgenza della malattia. Parte attrice ha, inoltre, documentato in maniera dettagliata come la diffusione in ambienti scientifici e militari della nocività dell'uranio impoverito dovesse ritenersi nota all'Amministrazione italiana sin dai primi anni Novanta.

Invero, come correttamente evidenziato da parte attrice e da numerose sentenze di questa Sezione del Tribunale (cfr tra tante Tribunale Roma. Sez. II sent. N. 17610/2015) erano già note nel 1990, le cd regole d'oro (norme di protezione Usa per la Somalia) da seguire per la idonea protezione dei militari chiamati ad operare in contesti bellici dove erano utilizzati armamenti all'uranio impoverito, essendo quindi noto il collegamento tra l'esposizione e/o il contatto con tale sostanza e il rischio di contrarre il cancro. Sul punto, appaiono assai generiche le contestazioni svolte da parte della difesa erariale. Per questo motivo, la colpa dell'Amministrazione, da intendersi come prevedibilità ed evitabilità dell'evento, non può ritenersi seriamente contestata dall'amministrazione convenuta.

Ancora non assume rilievo la circostanza che il militare si sia a recato per sua scelta in missione nei luoghi indicati, consapevole della pericolosità di tale scelta e dei rischi che correva, atteso che tale consapevolezza riguardava la sua incolumità sotto ben diversi profili (ferimento, morte in esito a combattimento ecc.), non essendo stato edotto della presenza di materiale a rischio oncologico nei luoghi dove svolgeva la missione.

Tanto chiarito in ordine alla sussistenza della responsabilità del Ministero della Difesa per la causazione dell'evento dannoso, occorre



soffermare l'attenzione, infine, sulle conseguenze dannose lamentate dagli attori.

Per quel che concerne il danno patrimoniale asseritamente subito *iure proprio* occorre rilevare che tale domanda non è sostenuta da alcuna prova da parte degli attori né relativamente all'*an* del danno asseritamente subito, né tantomeno relativamente al *quantum*. Pertanto le pretese di carattere patrimoniale avanzate devono essere rigettate.

Relativamente al danno non patrimoniale, gli attori, prossimi congiunti di [REDACTED] chiesto al Tribunale il risarcimento del danno "morale da lesione di parentela". A differenza della qualificazione fornita dagli attori, tale danno si distingue dal mero pregiudizio morale, integrando un'ipotesi di danno esistenziale, trattandosi di un grave sconvolgimento delle abitudini di vita conseguente al venir meno di un familiare, il cui addentellato normativo è costituito dagli articoli 2, 29 e 30 Cost., 2059 c.c. (su tale categoria di danno, cfr. Cass., Sez. III, n° 12124/2003, n° 2379/2008 e n° 9231/2013).

In tal caso, l'ordinamento appresta una tutela all'integrità degli affetti che costituiscono il nucleo familiare da intendersi come interesse della persona costituzionalmente tutelato, a prescindere dai risvolti patrimoniali che possano conseguire al venir meno di uno dei componenti la famiglia. Per questo motivo ai fini della sussistenza di tale voce di danno, non rileva il contributo dato dal soggetto deceduto alle risorse finanziarie della famiglia, ma conta il pregiudizio subito dai familiari, a seguito della lesione dell'integrità della famiglia, che assurge, secondo il legislatore costituzionale, a prima formazione sociale in cui si esplica la personalità individuale (sul punto, tra le molte, cfr. Cass., Sez. III, n° 13546/2006).



Tanto premesso, va chiarito che nel caso in esame gli attori agiscono, come già ricordato, per un danno *iure proprio*, ossia maturato nella loro sfera giuridica. In particolare, gli attori agiscono dinanzi a questo Tribunale per ottenere il risarcimento delle conseguenze dannose che, a seguito dell'evento costituito dalla morte del loro prossimo congiunto, si sono verificate nella loro sfera giuridica. La precisazione è necessaria in quanto, sebbene nel caso in esame non sia d'uopo analizzare i danni cagionati direttamente al militare in servizio per il già dichiarato difetto di giurisdizione, il danno evento dal quale discendono le conseguenze dannose lamentate dagli attori (secondo la nota distinzione tra danno evento e danno conseguenza, di cui all'art. 1223 c.c., applicabile anche in tema di danno non patrimoniale ai sensi del rinvio di cui all'art. 2056 c.c. e secondo quanto asserito dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, a far data dal noto arresto delle Sezioni Unite, n° 26972/2008) è pur sempre la morte del militare in servizio.

Ne consegue che, accertata la sussistenza per le ragioni sopra esposte, della responsabilità del Ministero della Difesa, presso cui prestava servizio il [REDACTED], per avere colposamente ommesso di adottare tutte le opportune cautele atte a tutelare i propri soldati dalle conseguenze dell'utilizzo dell'uranio impoverito, con ciò provocandone la morte, è ora necessario verificare le dirette conseguenze dannose nei confronti degli attori in sede di liquidazione del danno.

Come premesso, il danno richiesto dagli attori è il c.d. danno da lesione parentale, che costituisce una peculiare voce di danno non patrimoniale, qualificata dalla giurisprudenza come ipotesi specifica di danno esistenziale.



Trattandosi, come detto, di conseguenze dannose, il danno da lesione parentale non è un danno *in re ipsa*, ma deve essere allegato e dimostrato da parte dell'attore. In ragione della peculiarità dei beni e delle situazioni coinvolte, tale prova può essere fornita per presunzioni (in termini, Cass., Sez. III, n° 12124/2003, secondo cui *il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno - conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento. Tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire*. Più di recente, nello stesso senso, Sez. III, n° 12146/2016 e 21230/2016). Il danno da lesione parentale, dunque, come voce ulteriore di danno esistenziale, rispetto al mero pregiudizio patrimoniale patito per la morte del familiare, non può essere riconosciuto se gli attori non allegano elementi dai quali presumere quel particolare sconvolgimento delle abitudini di vita che consente di procedere alla liquidazione di un danno maggiore rispetto a quello spettante per il mero pregiudizio morale patito. In tal senso si è pronunciata la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche”* (Cass., Sez. III, n°21060/2016).



Orbene, nel caso di specie gli attori non hanno fornito elementi fattuali da cui inferire, per via presuntiva, la sussistenza del particolare danno esistenziale da perdita del rapporto parentale nei termini sopra descritti. Essi, in particolare, nulla hanno dedotto circa le abitudini di vita precedenti e quelle successive al decesso del loro familiare, onde poter presumere il radicale mutamento dello stile di vita necessario per liquidare il maggior danno in questione.

Per questo motivo, appare opportuno riconoscere agli attori esclusivamente il danno morale derivante dalla perdita di un prossimo congiunto, per la cui liquidazione si ritiene di adottare i noti criteri uniformemente adottati dal Tribunale di Roma (e predisposti proprio allo scopo di adeguare in concreto il risarcimento [REDACTED] evitare disparità di pronunce all'interno dello stesso Ufficio Giudiziario), avendo gli stessi proprio attinenza a tutte le ipotetiche e possibili circostanze sopra indicate, secondo un calcolo "a punti" ovvero con la attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e con la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale. Il valore monetario del punto è stato fissato in via equitativa nella somma di euro [REDACTED] attualizzato al 2016, pertanto sembra ragionevole al Tribunale riconoscere agli attori le seguenti somme:

- a) in favore di [REDACTED], madre del *de cuius*, nata nel [REDACTED] dunque di anni 67 alla morte del figlio, avvenuta nel [REDACTED] somma di Euro [REDACTED]
- b) in favore di [REDACTED], germano del *de cuius*, nato nel [REDACTED] e dunque di anni 37 alla morte del fratello, avvenuta nel 2 [REDACTED] la somma di Euro [REDACTED]



c) ad entrambi i soggetti compete, altresì, la somma complessiva di Euro [redacted] riconoscersi in favore di [redacted] padre del *de cuius*, di anni 60 al momento della morte de figlio avvenuta nel [redacted] a sua volta deceduto in corso di causa, avendo essi riassunto il giudizio, agendo anche nella qualità di eredi di [redacted]. Tale somma dovrà ripartirsi tra [redacted] secondo i criteri della successione legittima di cui agli artt. 582 e 571 c.c.

Sulle somme sopra indicate, liquidate quale sorte capitale sono, poi, dovuti gli interessi legali, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. [redacted] come “lucro cessante”, computabili sul credito complessivamente liquidato, devalutato alla data del decesso del militare [redacted] e via via rivalutato sino alla pubblicazione della presente sentenza.

Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.

Deve precisarsi che la condanna al risarcimento del danno come sopra liquidato in favore degli attori deve essere pronunciata unicamente in danno del Ministero della Difesa – del quale solo è stata accertata la dedotta responsabilità ex art. 2043 c.c. – e non anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

[redacted] poi chiesto la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento del danno biologico asseritamente subito sotto il risvolto dell'aggravamento della patologia di cui già soffriva (patologia demenziale su base cerebrovascolare, correlata ad una sofferenza ischemica emorragica, post-diabetica legata sostanzialmente alla età avanzata), secondo quanto indicato dai documenti 19-24 allegati al fascicolo di parte.



Sul punto, devono condividersi le conclusioni del consulente tecnico, il quale, con ragionamenti corretti e argomentati, ha escluso che il grave evento della morte del figlio possa avere contribuito ad aggravare la degenerazione psichica della madre, avendo, al contrario, attribuito tale involuzione a “*deficit metabolici e alla patologia internistica in gran parte legata all'età avanzata*”. Per queste ragioni nulla può essere liquidato quale danno biologico all'attrice [REDACTED]

Parte convenuta ha, infine, allegato l'erogazione dei seguenti benefici indennitari riconosciuti dal Ministero della Difesa in favore della famiglia [REDACTED]. In particolare, con i decreti ministeriali n. [REDACTED] del [REDACTED] prodotti in atti) sono state riconosciute ai genitori del militare defunto:

- la speciale elargizione di € [REDACTED]
- lo speciale assegno vitalizio non reversibile di € [REDACTED] mensili;
- l'assegno vitalizio non reversibile di [REDACTED] mensili;
- l'equo indennizzo (quest'ultimo anche nei confronti del [REDACTED])

Parte convenuta ha svolto argomenti a sostegno dell'applicazione del noto principio della *compensatio lucri cum damno* chiedendo, qualora fosse stata accolta la domanda di parte attrice, di scomputare dall'importo da liquidare a titolo risarcitorio, le somme già riconosciute in favore degli eredi del militare deceduto, a titolo indennitario. In particolare, si è sottolineato che la natura indennitaria delle somme riconosciute non osterebbe alla compensazione delle stesse con quanto attribuito dal Tribunale in sede risarcitoria.

Le osservazioni di parte convenuta non possono essere accolte.



Appare assorbente, rispetto alla applicazione dei precedenti in tema di *compensatio lucri cum damno*, il profilo concernente la natura dei presupposti posti alla base delle elargizioni in favore degli eredi del [REDACTED]

Dall'analisi dei documenti prodotti da parte convenuta emerge, infatti, come la speciale elargizione di Euro 217.077,18 e l'assegno vitalizio non reversibile mensile di Euro 1.033,00 riconosciuti con D.M. n°1/2008, siano somme che il Ministero della Difesa attribuisce, ai sensi della normativa richiamata, quando le gravi infermità siano giudicate dipendenti da causa di servizio. Si richiama, nello specifico, il D.M. n°5 del 28.09.2005, indicato tra i presupposti normativi di tali benefici, ai sensi del quale "*l'infermità Linfoma di Hodgkin refrattario a terapia. Insufficienza respiratoria. Arresto cardiocircolatorio*" è stato giudicato dipendente da causa di servizio. Parimenti afferente ad una causa di servizio deve ritenersi l'assegno vitalizio non reversibile di Euro 258,23, riconosciuto in forza del D.M. n°635/2007, dal momento che tale beneficio, ai sensi del d.P.R. n°243/2006, spetta "*a tutte le vittime del dovere*". Infine, la liquidazione elargita in favore di tutti e tre gli odierni attori, col D.M. n°1302/2005 è stata calcolata sulla base dello stipendio tabellare spettante al *de cuius* e dunque afferisce, anch'essa, al rapporto di servizio che legava il militare al Ministero della Difesa.

Ebbene, l'evidente legame degli indennizzi testé richiamati, con la causa di servizio, impedisce a questo giudice di compensarli con le somme attribuite dal momento che, giuste le premesse sopra rassegnate, il danno riconosciuto in favore degli attori è esclusivamente il danno non patrimoniale *iure proprio* sofferto, essendo stata declinata la giurisdizione in



favore del Giudice Amministrativo per ogni questione di carattere patrimoniale afferente al rapporto di servizio.

Gli indennizzi in esame, afferenti inequivocabilmente al rapporto di servizio, sono stati elargiti agli attori non in proprio, ma nella loro qualità di eredi del militare dipendente del Ministero della Difesa, pertanto, una eventuale compensazione potrà essere valutata esclusivamente dal Giudice munito di giurisdizione sul rapporto di servizio stesso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al dm n. 55/2014 e del valore della domanda, ponendo le spese di ctu definitivamente a carico del Ministero della Difesa.

La difesa svolta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l'Avvocatura dello Stato che non ha in alcun modo differenziato la posizione di tale amministrazione rispetto a quella del Ministero della Difesa giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra tali parti

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe:

- dichiara inammissibili le domande proposte dagli attori dirette ad ottenere il risarcimento dei danni *iure hereditario* per difetto di giurisdizione;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta iure proprio;
- rigetta la domanda proposta nei confronti del Ministero dell'Economia e della Finanze, compensando le spese di lite;
- condanna il Ministero della Difesa al risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio* patito dagli attori e,



per l'effetto, condanna il predetto Ministero al pagamento della somma di Euro [REDACTED] in favore di [REDACTED], della somma di Euro [REDACTED] in favore di [REDACTED] e della somma di Euro [REDACTED] in favore di entrambi, nella qualità di eredi di [REDACTED], da ripartirsi tra [REDACTED] e secondo i criteri della successione legittima di cui agli artt. 582 e 571 c.c., oltre lucro cessante da calcolarsi come indicato in motivazione ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;

- condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, che liquida in Euro [REDACTED] per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese anticipate di cui, come liquidate in corso di causa.

Roma [REDACTED]

Il giudice
Assunta Canonaco

*Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in
Tirocinio, dott. Jacopo Rocchi*

